

ALBERTO BROCCA

**IL PROCEDIMENTO CRIMINALE ORDINARIO
A GENOVA NEL XVIII SECOLO**

SOMMARIO: 1. Premesse. 2. L'inizio della fase informativa del procedimento. 3. Il procedimento in contumacia. 4. L'interrogatorio dell'imputato e la fase difensiva. 5. La sentenza, i rimedi contro di essa, l'esecuzione. 6. Cenni sui procedimenti straordinari. 7. Brevi considerazioni conclusive.

1. Ad occuparsi di storia del diritto penale si riceve oggi facilmente l'impressione che gli scritti in materia possano distinguersi abbastanza chiaramente in due categorie.

Da un lato sembrano stare le ricerche, prevalentemente dovute agli studiosi di storia del diritto, che mirano, pur nella diversità di metodo e di impostazione, alla pubblicazione delle fonti, alla ricostruzione degli ordinamenti, alla individuazione di quelli che ne furono gli svolgimenti, all'analisi dei vari e fra loro diversi periodi, ad un esame del fenomeno penalistico nei suoi molteplici aspetti.

Dall'altro lato pare si pongano gli scritti, in prevalenza degli studiosi del diritto penale vigente, che, sulla base del giudizio formulato dagli illuministi nel corso di un'aspra lotta ideologica, avendo riguardo soprattutto a quella parte, pur rilevantissima, del fenomeno generale, che è la politica criminale, formulano prevalentemente delle valutazioni che in genere consistono in un globale giudizio negativo sul tipo di pene e il modo di infliggerle almeno fino al Beccaria.

Accanto a questa impressione si pone poi la constatazione di come le ricerche storiche in campo penale siano scarse, non recenti tranne qualche eccezione, e spesso tendenti a visioni generali, indubbiamente stimolanti ma di incerta corrispondenza alla multiforme realtà.

Di qui la giustificazione di una indagine che, entro precisi limiti locali e temporali, intende ricostruire il procedimento penale dell'ordinamento genovese della fine del XVIII secolo, documentandolo particolarmente con quelle fonti che possono suggerire un ambiente e i suoi ideali ¹

¹ Anche per Genova il Settecento fu un secolo pieno di contrasti, difficile da ricomporre in un quadro sommario o da ridurre in un giudizio univoco. E varia-

e sottolineando, d'altro lato, la posizione critica dei contemporanei rispetto a quel modo di attuare il diritto.

Le ricerche locali sono infatti caratterizzate dalla concretezza ed è sulla scorta del differenziato contributo di indagini aderenti alla realtà che si possono eliminare le generalizzazioni e procedere a certe revisioni.

D'altro lato, sottolineare esclusivamente il giudizio dei contemporanei significa cercare di soddisfare l'esigenza di liberarsi dagli errori di impostazione che possono derivare dal costringere gli istituti del passato entro schemi attuali e da quell'atteggiamento che, lungi dall'imparare qualcosa dalla storia, sembra piuttosto voler a quella insegnare, sulla base di successive esperienze e diverse acquisizioni.

La ricerca² ha inteso prescindere da problemi di origine e di evoluzione dei vari istituti, avendo piuttosto lo scopo di sorprendere lo svolgimento di un complesso procedimento storico in un suo momento particolarmente significativo: nel saliente periodo di crisi in cui i giudizi ne-

mente è stato giudicato. Per una esposizione della storiografia in materia nelle sue varie tendenze, che vanno da una valutazione globalmente negativa causa la neutralità sempre mantenuta dalla Repubblica e giudicata « antirisorgimentale » a positive considerazioni fondate soprattutto sulla ribellione popolare antiaustriaca, da ricostruzioni storiche sulla frivola base della vita mondana ad una rivalutazione generale del secolo ad opera di studiosi locali che offrono un panorama più documentato della multiforme vita cittadina, cfr. L. GARIBBO, *La politica genovese dal 1792 al 1805*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1967, I, p. 201 e sgg.

² Per la storia del diritto e della procedura penale sono tuttora fondamentali le opere generali di P. DEL GIUDICE, *Storia della procedura*, Milano 1902 (in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*); C. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. XVIII*, Milano 1906 (in E. PESSINA, *Enciclopedia del diritto penale*, vol. II); P. DEL GIUDICE, *Fonti* (dal sec. XVI ai giorni nostri), Milano 1923 (in P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*); E. BESTA, *Fonti* (dalla caduta dell'impero romano al sec. XVI), Milano 1925 (in P. DEL GIUDICE, *Storia cit.*); G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1927 (in P. DEL GIUDICE, *Storia cit.*). Importante per il nostro campo di indagine è pure la ricerca di P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1954. Per puntuali riferimenti all'amministrazione della giustizia criminale nella Repubblica di Genova cfr., tra i rari lavori di storia del diritto genovese (materia ancor tutta da scoprire, salvo qualche branca particolare e alcuni interventi), G. FORCHERI, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Genova 1968.

gativi e con essi la coscienza riflessa sui sistemi e sulle pratiche della giustizia criminale trovarono diffusione e consenso³.

Per la ricostruzione dell'*iter* processuale sono state utilizzate le opere di dottrina⁴, gli Statuti criminali⁵ e gli atti giudiziari⁶ del Settecento genovese.

³ Ricerche documentate (MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, vol. I, Napoli 1964) tendono a sfatare il mito dell'illuminismo come periodo culturale in cui sarebbero sorti i presupposti umanitari del moderno diritto penale, dimostrando analoghi presupposti nel pensiero di epoche precedenti, il che non toglie che fu soltanto nel Settecento che certi fermenti e certe istanze assunsero rilievo e furono condivise.

⁴ Le opere pubblicate a Genova per il periodo che ci interessa sono: EMANUELE VIGNOLO, *Praxis iudiciaria criminalis*, 1695, e IGNAZIO CARBONARA, *Institutiones criminales*, 1790. La prima, il cui autore (che pubblicò anche una *Teoria e pratica de' Notari*, di cui si ebbero diverse edizioni nel Settecento), fu membro del collegio notarile genovese, è un libretto di circa duecento pagine recante le formule di tutti gli atti da stendersi da parte del notaio lungo lo svolgimento del procedimento criminale: le riproduzioni dei vari atti, complete ed esemplificate, sono legate fra loro, logicamente e cronologicamente, da trafiletti in corsivo che sintetizzano pianamente lo svolgersi del giudizio. La seconda, il cui autore fu membro del collegio dei Giurisperiti, è, si direbbe oggi, un manuale completo di diritto e di procedura penale: ogni singolo argomento è trattato con chiarezza ed uniformità; l'autore definisce, costruisce, espone in colloquio costante con la dottrina comune e con le fonti locali e generali; ne è derivata una trattazione organica del diritto criminale ragionato ed esposto nei suoi molteplici fondamenti. Sulla scorta del Carbonara, viene talora fatto riferimento, nella presente ricerca, ai maggiori criminalisti: soprattutto Claro e Farinacio, i quali conservavano nel XVIII secolo immutata la loro autorità.

⁵ L'edizione degli Statuti Criminali della Serenissima Repubblica ancora in uso nel Settecento è quella del 1671: *Criminalium Iurium serenissimae Reipublicae Genuensis libri duo*, Genova 1669. Si tratta di una riedizione degli Statuti del 1590 che sotto gli stessi titoli riporta pure le varie innovazioni legislative succedutesi nel tempo e che soltanto due anni dopo la sua messa a punto ottenne l'approvazione del Senato. Il primo libro riunisce, in 126 capitoli, con un ordine sistematico piuttosto approssimativo, due serie di norme: quelle sull'ordinamento delle magistrature con competenza criminale e quelle sulla procedura; il secondo libro è quello che oggi diremmo di parte speciale, cioè un elenco, in 149 capitoli, dei vari delitti sanzionati con le relative pene.

⁶ Gli originali dei documenti qui pubblicati si trovano nell'Archivio di Stato di Genova dove, sparse ma abbondanti, sono le varie testimonianze sull'andamento della giustizia criminale della Repubblica aristocratica. La succinta ricostruzione di

I riferimenti al modo di svolgersi del procedimento in altre terre d'Italia nello stesso periodo, inseriti al fine di offrire una dimensione più ampia e un termine di raffronto, sono stati limitati ai momenti e agli aspetti più salienti del processo genovese⁷. Le note al testo in caratteri ordinari contengono l'indicazione delle fonti o la riproduzione di documenti rinvenuti inerenti alle varie fasi del procedimento.

Le note in corsivo riportano, invece, di volta in volta, alcune delle diverse critiche che i contemporanei muovevano al procedimento criminale del loro tempo⁸. Le illustrazioni al testo sono riproduzioni di quadretti ex-voto della fine del XVII secolo conservati nel deposito di Palazzo Rosso a Genova.

2. E vediamo lo svolgimento del processo ordinario innanzi alla Rota Criminale della Serenissima Repubblica di Genova⁹.

un intero processo celebrato a Genova nel Settecento si trova in G. PORTIGLIOTTI, *Patrizio genovese parricida*, in *Annali dell'Ospedale Psichiatrico della Provincia di Genova*, 1931.

⁷ E' stato fatto riferimento alla situazione di: Piemonte (Cost. del 1770); Ferrara (*Statuta Urbis Ferrariae*, 1587); Milano (Statuti del 1773); Padova (*Statuta Patavina antiqua et reformata*, 1682); Roma (*Statuta almae Urbis Romae*, 1611); Venezia (Statuti criminali del dominio veneto del 1751); Napoli (Legislazione di Ferdinando IV); Lucca (Statuti del 1539); Corsica (Statuti civili e criminali, 1602); Toscana (Riforma della legislazione criminale del 1786): per una più abbondante utilizzazione di queste fonti cfr. P. DEL GIUDICE cit., *passim*; G. SALVIOLI cit., *passim*.

⁸ Sono stati utilizzati: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, ed. Giuffrè, Milano 1965 e F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Milano 1801. Per una più ampia esposizione dei fermenti culturali e delle innovazioni nel diritto penale del Settecento, cfr. E. PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice penale vigente*, Milano 1906 (in E. PESSINA, *Enc. cit.*). Sono state anche riportate, al fine di testimoniare le critiche che da diversi punti di vista e per diverse esigenze venivano mosse dai singoli al modo di rendere la giustizia penale, alcune lettere anonime (generalmente di protesta o di denuncia, indirizzate ai magistrati della Città per il tramite di una buca ancora oggi visibile nell'atrio di destra di Palazzo Ducale).

⁹ Nel 1576, anno in cui la Città si dava la Costituzione che l'avrebbe retta fino alla caduta del regime aristocratico, era stata istituita la Rota Criminale con competenza generale ed esclusiva in materia penale: « *Apud hoc Tribunale resideat*

Il procedimento può iniziare, secondo una distinzione generale e comune agli altri ordinamenti dell'epoca, o ad istanza di parte (per causa di qualcuno) o d'ufficio (per denuncia anonima o rapporto)¹⁰.

Data, come si vedrà, la struttura inquisitoria del procedimento, la accusa del privato ancora prevista nelle leggi¹¹, si era praticamente trasformata nella querela di parte riservata all'offeso e come tale era intesa dalla

omnis auctoritas et iurisdictio causarum criminalium eorum delictorum quae in civitate et in tribus curiis Bisamniensi, Porciferana et Vulturensi committuntur tam in procedendo quam in decidendo (Erectio Rotae Criminalis, « Legum 1576 in 1590 » in A.S.G., Bibl. n. 42).

Nel Settecento peraltro la Rota era solo una delle numerose magistrature nella Città e nel Dominio con competenza penale, essendosi quasi subito abbandonato il chiaro sistema instaurato nel 1576 che praticamente importava una divisione del potere giurisdizionale da quello di governo: incidenza nell'amministrazione della giustizia e giurisdizione penale ebbero fin dal 1587 e con sempre maggiore estensione le supreme magistrature della Città (cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXII a XXXV); vi erano poi un gran numero di magistrature minori con competenza specifica in vari campi che, oltre al potere disciplinare nei confronti dei loro dipendenti, avevano una vera e propria *iurisdictio criminalis* nei confronti di quanti evadavano la legge in quei settori alla cui tutela erano preposte (cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXXVI a L). Resta da verificare il rapporto fra il lavoro svolto dalla Rota e quello svolto dalle altre autorità con competenza criminale (come pure la incidenza del potere politico sull'amministrazione della giustizia) per avere un quadro della rilevanza pratica del processo ordinario qui descritto.

Parte rilevante nello « scagno criminale » aveva poi l'Avvocato Fiscale, le cui precipue incombenze consistevano nella difesa delle ragioni del Fisco nelle cause trattate davanti alla Rota sia che si procedesse d'ufficio sia ad istanza di parte, nel rivedere con cura i processi, nell'assistere la Rota quando si dovevano trattare, consultare o terminare le cause o redigere le sentenze, nell'addurre, allegare o richiedere tutto quello che stimasse conveniente per la giustizia quando si dava udienza agli avvocati e procuratori dei rei e in contraddittorio e fuori di esso (A.S.G., Arch. Segreto, *Politicorum*, n. 1652, « Relazione sopra la direzione dello scagno criminale »).

¹⁰ *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. I; E. VIGNOLO cit., p. 1: « *In iudiciis criminalibus de iure quinque modis procedendi potest: per accusationem, per denunciationem, per exceptionem, per inquisitionem et extraordinarie.* Oggi però il tutto si riduce a due modi in tutte le cause, cioè *aut proceditur ad partis instantiam aut ex officio* ».

¹¹ *Crim. Iur. cit.*, I, I, capp. LXV e LXVI. Disposizioni analoghe si trovano negli *Statuta Urbis Ferrariae* cit., pressochè contemporanei a quelli genovesi: I. III *De maleficiis*, cap. I *De forma procedendi super accusationibus*, p. 118.

dottrina non solo genovese¹². Il querelante doveva sottoporsi alla *poena talionis*, mitigata dagli Statuti Criminali nell'obbligo del versamento di una cauzione che, in caso di assoluzione, sarebbe servita per le spese processuali¹³.

I rapporti competevano, oltre che alla polizia¹⁴, a due categorie di pubblici denunziatori: i *Rectores per Parochias*¹⁵ e i *Barbitonsores seu Chirurghi*¹⁶; ma il procedimento poteva iniziare anche in seguito a denun-

¹² Cfr. al riguardo: I. CARBONARA cit., cap. IV, *De accusatione*, p. 25 e sgg.; cfr. anche le considerazioni in proposito di G. SALVIOLI cit., II, p. 374.

¹³ *Crim. Iur. cit.*, l. I. cap. LXVI, *Quod denunciants vel accusans caveat*; I. CARBONARA cit., pp. 30 e 31; C. BECCARIA cit., p. 34: « Ma ogni governo e repubblicano e monarchico deve dare al calunniatore la stessa pena che toccherebbe all'accusato »; F. M. PAGANO cit., p. 123: « Non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio in cui si assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi romane e del regno viene prescritto, l'audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il foro ».

¹⁴ A.S.G., ms. 683, *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione (1794 in 1796)*: « 1794 20 giugno. Denuncia del Bargello Simone d'Oberti che indica Capitan Viale di guarnizione nel forte di Santa Maria. Il Bargello Simone d'Oberti riferire per debito suo come in appresso: sono venuto in cognizione che il Signor Cap. Viale di guarnizione nel forte di Santa Maria abbia qualche notizia relativa ad un club di giacobini che è nella giurisdizione di Sarzana (...); ciò che rifero all'oggetto di questo Eccellentissimo et Illustrissimo Magistrato: si proceda ulteriormente alla cognizione e punizione del reo ».

¹⁵ *Crim. Iur. cit.*, l. I, c. LXIV. *De denunciatoribus delictorum*: « *Expedit maxime pro iustitia recte et fideliter administranda, adesse in Civitate Denunciatores criminum. Ideo sancitum est in unaquaque Parochia, per vicinos singulo triennio, eligi debere duos Officiales, qui teneantur omnia delicta quae in sua Parochia committi contingent, ea quae diurno tempore saltem in die immediate frequenti, quae vero nocturno saltem intra biduum, Praetori denuntiare, exprimendo delicti tempus, locum, delinquentes, offensi nomen et cognomen et testium qui adfuerint vel sciverint, aliasque circumstantias omnes quas de his acceperint* ». Istituzione analoga era quella prevista dagli Statuti di Milano del 1773, al c. CLXXXVIII « Degli Anziani delle Parrocchie ».

¹⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, c. LXX. *De notificationibus a Chirurgis faciendis*, c. LXXI *De relationibus Chirurgorum sine iuramento non admittendis*. Disposizioni analoghe si trovano per Padova negli *Statuta patavina antiqua et reformata*, 1682, car. 224.



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: «Nicolò Gentile davanti ai giudici»

Fine secolo XVII, m. 0,190 × 0,235 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

cia segreta¹⁷. Riguardo alle denunce Farinacio¹⁸ consigliava di evitare qualsiasi penalità o esclusione di categorie che potessero ammutolire gli accusatori o restringerne il numero e anche negli altri ordinamenti, come in quello genovese, si può credere ci si attendesse più o meno assolutamente a tale suggerimento¹⁹.

In seguito alla *notitia criminis* ha inizio quella che veniva chiamata *generalis inquisitio*: il giudice decreta l'inizio dell'attività informativa, mirante ad accertare la commissione del fatto di reato, il c.d. *corpus delicti*²⁰. Le modalità di accertamento del fatto variavano in corrispondenza del tipo di reato²¹ e, se del caso, si ricorreva all'opera di periti. Le « visite » peritali potevano riguardare: lo stato delle persone, i cadaveri, lo stato delle cose²².

La prova del fatto era, come negli altri ordinamenti, condizione

¹⁷ I. CARBONARA cit., p. 38: *Tertia denunciationum species est in delatoribus illis, qui ad auriculam iudicis in secreto accedunt, aliosque de criminibus et maleficiis diffamant, quos Sussurrones et Curiae Vituperatores appellat Farinac. quaest. 16 n. 17 et vulgo dicuntur « Spie », ad quorum delationes ut secretus remaneat accusator, saepe saepius incobantur processus cum solitis illis dictionibus « pervenit ad aures », contra quem procedendi modum graviter invehit (... segue la citazione di Dottori contrari alle accuse segrete ritenute causa di nullità del procedimento); quidquid tamen dicant praefati DD. contrarium in nostro Dominio usum receptum fuit prout ego vidi et in dies video plures et quidem graves processus a praedicto « pervenit ad aures » initium sumere. C. BECCARIA cit., p. 33: « Evidenti ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza della costituzione sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini mendaci e coperti ».*

¹⁸ Qu. 16.

¹⁹ Cfr. peraltro gli *Statuta almae Urbis Romae* del 1611: l. II, c. III *De cautione ab accusare volentibus praestanda et poena eorum qui delicta non probaverint*; e gli *Statuti criminali del Dominio veneto*, 1751 che ritenevano irrilevanti le accuse di domestiche o donne di mala vita di essere state sedotte (p. 17).

²⁰ E. VIGNOLO cit., p. 10: « Dopo questi principi si deve considerare la qualità del delitto e se richiede la visita per far constare del corpo di esso delitto ».

²¹ I. CARBONARA cit., c. VI, *De corpore delicti in genere* descrive dettagliatamente i diversi accorgimenti richiesti soprattutto in ordine alla differenza fra reati istantanei e permanenti.

²² Gli Statuti Criminali genovesi contengono numerose e dettagliate norme sugli interventi (« visite ») peritali e sulle modalità degli stessi (la relazione inizierà con *visitatum* se si tratta di ferita, con *visum* se si tratta di cadavere, *accessum* se si tratta di danni) (Sr. l. I, capp. LXXIII a LXXX).

indispensabile perchè il procedimento avanzasse nella fase dell'inquisizione speciale, altrimenti si archiviava²³. L'accertamento del *corpus delicti* e una *legitima informatio* erano richieste per procedere alla cattura²⁴ dell'indiziato²⁵, a parte, naturalmente, i casi di flagranza²⁶.

²³ I. CARBONARA cit., p. 39: *Talis est efficaciae ac talis prerogativae corpus delicti, ut contra neminem inquiri possit, nisi prius de eo legitimae constet, iuxta communem et praticatam opinionem, a qua nemo est ex DD. qui discrepat, teste Farinac. q. 2 n. 1 vers. Quare.* G. SALVIOLI (cit., II, p. 384) osserva che furono i criminalisti italiani del sec. XVI a imporre l'obbligo dell'*ingenere* come base dell'istruzione, dato che nè il diritto romano nè il diritto canonico conobbero la necessità della prova del corpo del delitto indipendentemente dal suo autore.

²⁴ I. CARBONARA cit., p. 151, che si richiama all'autorità di Baldo, Bartolo, Claro e Farinacio, concordi nel ritenere che il procedimento non poteva iniziare con la cattura.

²⁵ A.S.G., ms. 681, *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione*: « 1701, 22 8bre. Il preteso ladro della Sacra Pisside mancata nella chiesa di San Teodoro la mattina del Sabato 22 ottobre si dice chiamarsi Francesco Maria Bertoni di Spigno. Viene descritto dalli testimoni: per un giovine; d'età d'anni venticinque in ventotto; di statura ordinaria; di faccia spipora, brunetto; capelli corti alquanto ricci; vestito con marsina di panno nero con bottoni grossi; rivertichetta con barbette corte all'uso come si suol dire da Abbate. La persona sopra descritta resta peraltro gravemente indiziata sopra tale furto sacrilego; mentre più testimoni dipongono respective (... segue il lungo elenco e la descrizione delle testimonianze). Tutti questi indizi basterebbero se il reo fosse presente alla tortura e così formare l'inquisizione speciale in contumacia. Ma perchè non è certa la identità della persona sopra descritta, si stima necessario il ricercare con tutta la premura per indagare insieme la di lui qualità e fama e per arrestarlo ovunque capitasse quando veramente si identificasse la di lui persona ».

²⁶ I. CARBONARA cit., p. 151: in caso di flagranza chiunque poteva procedere all'arresto. Sugli inconvenienti che derivavano dall'incapacità degli organi di polizia in merito alla cattura dei delinquenti, significativo è il seguente biglietto di calice: « Foglio ricevuto nella cassetta degli avvisi segreti il 20 Gennaio 1770: " Ill.mi Signori. Chi desidera togliere via gli inconvenienti che con notabile danno vanno seguendo per tutti li tribunali e massime nelli affari segreti delle catture che devono farsi in occasione da rei che in questo Governo Serenissimo trovansi, si fà presente che alcuni di Birri o con impegno di Ministri o con spesa manuale di denaro, ottengono li Baricellati tanto di Genova come di Riviera, senza sapere ne leggere ne scrivere; ciò seguito, esercitando simili caose, essendo a questi presentato qualche ordine in iscritto da rispettivi Tribunali, fà d'uopo che lo faccino leggere, dal che nasce l'avviso del reo..." » (A.S.G., f. 492 « *Magistrato de' Supremi Sindacatori. Atti di Amministrazione* »).

Il giudizio sulla sufficienza delle risultanze in ordine all'arresto era affidato alla discrezionalità del giudice, il quale doveva valutare l'entità del reato, le condizioni sociali e la fama del soggetto²⁷. Anche negli altri ordinamenti il mandato di cattura, che doveva esser sempre preceduto dall'informazione, era lasciato all'arbitrio del giudice²⁸.

A Genova le carceri si trovavano nel Palazzo che è attualmente sede dell'Archivio di Stato²⁹.

In ordine alla « libertà provvisoria » gli Statuti Criminali sotto la rubrica *De reis in carceribus temere non retinendis*³⁰ disponevano che, per temperare la norma (libro I, cap. XVII) secondo la quale nessuno poteva essere liberato se non terminato il procedimento che lo riguardava, per la scarcerazione anticipata ci si rimetteva « *arbitrio Domini Praetoris et Auditorum Rotae qui secundum qualitatem facti et personarum nec non et*

²⁷ Ad ogni buon conto il Carbonara (cit., p. 151) aggiunge: *certe si Iudex essem haud haererem in decernenda captura: Iustitiae enim consulere debemus et proinde suspectus arrestare ne per fugam impunitatem quaerat.*

²⁸ Gli *Statuta Patavina* cit. (car. 146) stabilivano, sotto la rubrica *De carceribus et carcerandis: Quicumque fuerit de aliquo crimine accusatus vel denunciatus seu inquisitus ex officio Domini Potestatis, propter quod debeat corporaliter puniri, possit capi et detineri, et personaliter in carceres detrudi et retineri prout Domini Potestati conveniens videbitur, quamdiu cognitum et pronunciatum fuerit contra eum.*

Per analoghe notizie su altri Stati e per l'affermazione che tale discrezionalità si era, per via di interpretazione, conferita al giudice, dato che questi poteva infliggere anche pene arbitrarie, cfr. G. SALVIOLI cit., II, p. 386; C. BECCARIA cit., p. 23: « Un errore non meno comune che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è di lasciar arbitro il magistrato esecutore delle leggi, di imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti e di lasciare impunito un amico ad onta degli indizi più forti di reità ».

²⁹ Cfr. F. ALIZERI, *Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue adiacenze*, Genova 1875, pp. 107 e 673. Dalle « Istruzioni di quello che deve osservare il Carceriere e Agiutanti delle Carceri Criminali di Genova » (A.S.G., *Miscellanea di documenti a stampa della Repubblica di Genova*, busta 28) riportiamo due frasi indicative delle condizioni in cui si trovavano i detenuti: « che non si possa mettere nè levare Traverse, Zeppi e Manette a Carcerati senza ordine del Mag. Auditore della Rota »; « La Mag. Rota li destinerà il numero per ogni camera de' Carcerati ».

³⁰ *Crim. Iur.* cit., l. I, c. XVIII.

indiciorum quibus unusquisque detentus gravabitur, quod iustum et conveniens eis visum fuerit statuent »³¹.

L'attività istruttoria, segreta (in quanto si svolgeva tenendone completamente all'oscuro l'indiziato e il suo eventuale difensore)³² e scritta (in quanto tutte le risultanze e attività venivano fissate in molteplici e predeterminati verbali)³³, prosegue quindi al fine di individuare con certezza l'autore del reato e di raccogliere contro di lui prove sufficienti (*inquisitio specialis*): il sistema inquisitorio, sostanzialmente con gli stessi caratteri, si praticava in tutti i Tribunali d'Italia³⁴.

³¹ Al riguardo, sulle lungaggini del procedimento, cfr. A.S.G., f. 492 cit.: « 23 marzo 1770. Ill.mi Signori. Non posso fare a meno di notificare a VV.SS. Ill.me come provveditori di Giustizia di questa M.ca Rota Criminale che prosiegue con certi termini di giustizia non troppo adattabili alle nostre leggi, perchè questa mi sembra un'arte e non un Tribunale di Giustizia », Biglietto di Calice che lamenta il mancato rispetto dei termini perentori e dilatori.

³² F. M. PAGANO cit., al cap. XII « *Origine del segreto e misterioso procedimento* » e al cap. XIV « *Origine degli intrighi e laberinti del presente processo* » formula delle ipotesi sul perchè si passò dal sistema accusatorio a quello inquisitorio e critica l'ibrido informe cui si giunse volendo conciliare i testi romani basati sul sistema accusatorio e le opposte tendenze inquisitorie.

³³ F. M. PAGANO cit., pp. 157-161: « A chiaro giorno si scorge quanti dati mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione (...). La probabilità della prova nascente dalla fede de' testimoni (...) decresce tanto più quanti sono i mezzi per i quali passa, innanzi che al giudice provenga (...). Nella scritta informazione o vengono fedelmente trascritte le parole de' testimoni per lo più idioti ed ignoranti, e la contraddizione smentirà i loro detti, o dall'inquisitore si disporranno in miglior forma le idee, ed allora si giudicherà su quello che l'inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimoni ».

³⁴ Lo attestano per il secolo XVII i criminalisti Claro (par. *fnali*, qu. 3, n. 6) e Farinacio (*Quaest. Crim.*, vol. I, qu. 1, n. 10): G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 378. Il Fiorelli (cit., vol. I, p. 71 in nota) ricorda che « per la conferma data con altissima autorità alla nuova tendenza, ebbe fondamentale importanza il Concilio Lateranense IV del 1215, che sotto la rubrica « *De inquisitionibus* » (cap. 8) enunciò principi generali e regole di applicazione cui la pratica si sarebbe attenuta per secoli persino nel formulario ».

Il procedimento inquisitorio era confermato per il Piemonte dalle Costituzioni del 1770 che attribuivano agli avvocati fiscali il compito di promuovere informazioni e di vigilare sulle istruzioni segrete dei giudicanti; a Venezia particolarmente, attraverso il procedimento inquisitorio, veniva posto il diritto al servizio della politica interna (cfr. al riguardo G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 378).

Vengono chiamati a deporre coloro che dalle prime informazioni risultano essere in grado di fornire testimonianze utili³⁵.

Emesso il decreto di citazione, se i testi non comparivano entro tre giorni erano multati: veniva poi ripetuta la citazione con comminazione di pene più rigorose e infine venivano tradotti dalla polizia³⁶. Non potevano rendere testimonianza i genitori, i figli e gli altri consanguinei e affini fino al quarto grado³⁷.

L'esame che, partendo dal generale, doveva arrivare fino ai particolari³⁸, avveniva in segreto³⁹, alla presenza del giudice, sotto giuramento, e di esso il notaio redigeva verbale che doveva infine essere sottoscritto.

Era prevista la possibilità innanzitutto di carcerare⁴⁰ e successivamente di torturare i testi reticenti o convinti di mendacio⁴¹.

La tortura, sia per i testimoni, sia, come si vedrà, per il reo, non era il mezzo principale e normale di accertamento della verità, ma sol-

³⁵ E. VIGNOLO cit., p. 14: « Il giudice proseguendo il processo per provare chi sia il delinquente deve citare tutti i testimoni (e da hora in avvenire le formule che si assegnano per un processo sono uguali per tutti li processi del mondo) ». I. CARBONARA cit., p. 160: *Probationes et indicia fere semper et testium depositione desumuntur*.

³⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXI « *De testibus cogendis* »; E. VIGNOLO cit., pp. 16-17.

³⁷ *Cum natura repugnet nec Leges annuant quod sumantur arma de domo rei*: I. CARBONARA cit., p. 162.

³⁸ I. CARBONARA cit., p. 161.

³⁹ *Nullò penitus vocato, nec citato ipso inquisito quamvis esset in carceribus detentus (...); processus informativus etenim fit pro instructione et informatione iudicis ad acquirendas probationes et indicia quibus possit reus examinari*: I. CARBONARA cit., p. 163. A Napoli però, nel 1789, Ferdinando IV ordinò che i testimoni nei processi criminali si interrogassero dinanzi ai giudici, in presenza dell'imputato e del suo difensore che avevano diritto di far loro direttamente quelle domande che credevano opportune (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 186 in nota, che si rifà a Sclopis, *Legisl. It.*, III, II, p. 680).

⁴⁰ F. M. PAGANO cit., p. 147: « Ragione vuole che siano carcerati que' testimoni soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l'inquisitore abbia argomenti della loro scienza, ricusando di dire il vero, a ragione li può restringere. Ma codesti indizi sono dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall'animo del giudice ».

⁴¹ E. VIGNOLO cit., pp. 17-18: « Se non volessero dire la verità si tengono alquanto carcerati e quando la causa fosse grave e che fossero verosimilmente informati si puonno anche torturare *quando veritas aliunde haberi non possit* ».

tanto, da un punto di vista teorico, uno strumento sostitutivo ed eventuale⁴². Numerosi erano i requisiti richiesti⁴³ e varie le modalità di espletamento⁴⁴.

Le disposizioni sulla tortura giudiziaria che sia negli Statuti Criminali genovesi sia, in genere nelle altre leggi particolari italiane, erano apparentemente sporadiche e manchevoli, venivano completate nella pratica giudiziaria dalla legge comune romana e canonica e dalla dottrina⁴⁵.

« Se con tutte queste diligenze »⁴⁶ sono state raccolte prove sufficienti da consentire all'Avvocato Fiscale di motivare le sue accuse⁴⁷, viene citato il reo per l'esame.

⁴² *Requiritur quod veritas aliunde haberi nequeat, tortura enim est remedium subsidiarium pro veritate eruenda* L. Editum ff. de Quaest., Farin. qu. 40 n. 3: I. CARBONARA cit., p. 234. Cfr. al riguardo P. FIORELLI cit., vol. I, p. 256 e sgg.; vol. II, p. 3 e sgg.

⁴³ Cfr. I. CARBONARA cit., cap. XXII, *De Tortura*. Sempre si richiedeva l'idoneità fisica per la sottoposizione alla tortura: a tal fine il teste veniva visitato da un medico. In G. PORTIGLIOTTI cit., p. 11, è riportata la relazione di una di queste visite: « Avendo fatte tutte le operazioni possibili ho trovato il Sessarego essere idoneo alla tortura; ma siccome ha accennato d'esser soggetto a qualche deliquio et essendo vero questo asserito deliquio, judico non esser capace a subire tormento ».

⁴⁴ Avvertito per l'ultima volta di dire la verità nella stanza della tortura e persistendo nella reticenza, si procede al supplizio alla presenza del giudice e di un notaio: *Tunc Dominus mandavit in altum elevari, qui sic elevatus coepit clamare: obimè!* (E. VIGNOLO cit., p. 19). Sui vari tipi di tortura dice il CARBONARA (cit., p. 217): *Sub torturae nomine omnia tormentorum genera complectuntur, quae a Iudicibus vel zelo, vel vanae gloriae affectatione, vel intestina quadam tyrannide adinventae fuerunt ad veritatem extorquendam, totque tormentorum immanem diversitatem quisque videre poterit penes « Judic. Prax. Crim. Cap. 37 n. 18, Farin. qu. 38 n. 60 et segg. »; ea enim singillatim recensere supervacaneum existimo, animusque abhorret, magis quia exulant a Curiis nostris quae nonnisi quatuor agnoverunt cruciatus videlicet sibillorum, taxillorum, funis, atque vigiliae. neque aliis uti debemus.*

⁴⁵ Cfr. al riguardo P. FIORELLI cit., vol. I, p. 82 e sgg.

⁴⁶ E. VIGNOLO cit., p. 20.

⁴⁷ F. M. PAGANO cit., p. 130: « Allorchè l'inquisitore sulle tracce dall'accusatore additate compila l'informo fiscale, considera l'azione del reo per quella parte sola che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze che ne fanno la discolpa. E' pur questa una voce, la quale in bocca a ciascun inquisitore si ritrova ognora: " al difensivo le prove del reo "; a quel difensivo cui nulla fede si dà, come diremo a suo proprio luogo ».

« Se non si fosse trovato tanto da formare l'inquesta contro del reo, si può citare il reo preteso *ad informandam curiam* perchè quello non comparendo si acquista indicio contro di lui »⁴⁸.

Se, per ipotesi, il reo preteso non compare, resta « provato che è il processo contro del reo e gli si forma l'inquesta contro, quale non è altro che il libello che dà il giudice contro del reo ad istanza del Fisco, richiedendo che come reo sia citato (per l'esame) e poi condannato in contumacia quando non compaia »⁴⁹.

3. Risulterebbe da materiale d'Archivio⁵⁰ che, nel Settecento, a Genova, di cento querelati o inquisiti dalla Rota Criminale, « a piede libero », dieci soltanto andavano a rispondere alla citazione.

Se il reo preteso non compariva, era prevista una reiterazione della citazione a comparire con fissazione di un ulteriore termine, a pena di nullità del procedimento⁵¹.

Scaduti i termini il giudice emana la sentenza contumaciale⁵², sentenza infallibilmente di condanna: « *contumax vero habetur pro confesso et convicto per Statuta per totam Italiam vigentia* »⁵³.

⁴⁸ E. VIGNOLO cit., p. 20.

⁴⁹ E. VIGNOLO cit., p. 23.

⁵⁰ A.S.G., Archivio Segreto, *Politicorum*, 1650 4 55.

⁵¹ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXVI *De modo procedendi contra accusatos vel inquisitos contumaces*. « Si avverta a non mandare fuori il secondo comando all'inquesta, che non sia passato il termine del primo e a non mandare il terzo che non sia passato il termine del secondo, altrimenti sarebbe *cum inculcatione terminorum e gli comandi sarebbono nulli* »: termini dilatori (E. VIGNOLO cit., p. 26).

⁵² Per Genova, data la pluralità di magistrature criminali, occorre specificare: « Se il giudice sarà di quelli che non hanno obbligo di mandare il voto in Rota, non avrà altro da fare se non la sentenza contumaciale con la sua notificazione e proclama. Ma se sarà di quelli che hanno obbligo di mandare il processo con il voto farà copiare il processo e lo manderà alla Rota » (E. VIGNOLO cit., p. 19). Nello stesso senso: I. CARBONARA cit., p. 172, il quale cita a questo proposito il Vignolo. Sulla natura e finalità del *votum Rotae* cfr. G. FORCHERI cit., pp. 105-106.

⁵³ CABALLUS, *Resolut. Crim.* 1629, vol. II, *casus* 256 (riportato da G. SALVIOLI cit., vol. II, p. 401).

In tale sentenza⁵⁴ era fissato l'ulteriore termine di quindici giorni, entro il quale il condannato, comparendo personalmente⁵⁵ e ponendosi a disposizione della giustizia poteva purgare la contumacia.

Se tale termine trascorrevva senza che il condannato si presentasse, la sentenza passava in giudicato⁵⁶. Nel caso però fosse stata pronunciata per indizi e non dietro prova piena, era ancora offerta al contumace la possibilità di chiedere al Senato, entro due anni dalla condanna, la facoltà di presentare le proprie difese, con inversione dell'onere della prova, spettando al reo di dimostrare la propria innocenza contro la presunzione di colpevolezza derivante dalla sentenza contumaciale, al fine di ottenere la liberazione dalla pena sia corporale che pecuniaria se la richiesta fosse stata formulata entro il primo anno e altrimenti la liberazione dalla sola pena corporale⁵⁷.

Una tale rigorosa disciplina della contumacia che partendo dal valutare sfavorevolmente la mancata presenza del reo, arrivava a comminare al condannato pesanti incapacità di diritto privato e di diritto pubblico⁵⁸

⁵⁴ A.S.G., f. 12 Rota Criminale 1724 a 1741: « Podestà e Uditori della Magnifica Rota Criminale della Serenissima Repubblica di Genova. Avendo noi formato processo et inquesta contro degli infrascritti rei per gli infrascritti da loro commessi delitti et essendo stati citati per tre volte alla forma del Statuto e non essendosi curati di comparire perciò li abbiamo dichiarati rei contumaci confessi e convinti degli infrascritti rispettivi delitti e come tali li abbiamo in contumacia condannati alle infrascritte pene, col solito termine di giorni quindici per ciascheduno per comparire e purgare la contumacia... (seguono i nomi dei rei accompagnati dall'indicazione dei delitti commessi e della relativa pena inflitta) ».

⁵⁵ E. VIGNOLO cit., p. 33: « Niuno non può essere sentito in contumacia nè per sè nè per mezzo di Procuratore se prima non si presenta nelle forze del Giudice et in carcere quando non fosse assente o avesse qualche altro legittimo impedimento ».

⁵⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXVI cit.; E. VIGNOLO cit., p. 34.

⁵⁷ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. LXXXIII *De litteris principis ad novas defensiones*; E. VIGNOLO cit., p. 34.

⁵⁸ Cfr. *Crim. Iur. cit.*, l. II, cap. CV *De iure non reddendo foro iudicatis seu forestatis* e cap. CXXII *Quod nullus ob delictum, vel ob aes alienum exul factus, seu forestatus ad officium vel dignitatem promoveatur, nec ad Arcis vel Castris custodiam admittatur aut ad stipendia Reipublicae recipiatur*.

Con i termini *bannitus* ed *exul* le fonti comprendono promiscuamente sia i condannati alla relegazione (di solito in Corsica), sia i condannati in contumacia ai quali per ciò stesso veniva applicato il bando (cfr. G. FORCHERI cit., p. 119).



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: «Tratto di corda»

Fine secolo XVII, olio su tela, m. 1,50 × 0,87 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

e a consentire a chiunque di uccidere il bandito condannato a morte in contumacia⁵⁹, era sostanzialmente comune a tutti gli ordinamenti contemporanei⁶⁰.

4. L'esame dell'imputato è l'atto che chiude la fase informativa del procedimento criminale.

Vi si arrivava nel caso di indiziato che rispondeva alla citazione di cui si è detto (il che era automatico quando il preteso reo fosse carcerato), ma avveniva anche per il condannato in contumacia che si presentasse per far cadere la condanna.

Senza intervento di difensore e all'oscuro delle risultanze finali raccolte contro di lui, il reo preteso viene sottoposto ad interrogatori dal cui risultato dipende l'eventuale proseguimento del processo⁶¹.

Si discuteva fra i Dottori se si dovesse imporre il giuramento⁶², se si potessero far domande tranquille⁶³, se si potesse, fin da quel momento, procedere alla tortura⁶⁴.

⁵⁹ *Crim. Iur. cit.*, I, II, cap. CVI *De exilibus impune laedendis et occidendis* e cap. CXXIII *De proemio occidentis rebellem vel capite damnatum et exilem capientis*.

⁶⁰ Cfr. al riguardo G. SALVIOLI cit., II, p. 396 e sgg.

⁶¹ E. VIGNOLO cit., p. 39: « Resta ora a vedersi ciò che debba farsi quando (il reo) compaia. Et è che si deve esaminare *citra praeiudicium Fisci*: si andrà interrogando diligentemente per vedere di coglierlo in bugie, variazioni e farlo reo, e non pregiudicandosi nell'esame si rilascia con sicurezza e pregiudicandosi si prende per reo e gli si dà il costituito ».

⁶² Il Carbonara (cit., p. 182) ricorda che, al riguardo, *dura est altercatio inter DD*. In materia le Cost. Piemontesi del 1770 imponevano il giuramento di dire la verità sui fatti altrui e per i propri minaccia di pena pecuniaria e tortura (cfr. P. DEL GIUDICE cit., p. 148 in nota). C. BECCARIA cit., p. 37: « Una contraddizione fra le leggi e i sentimenti naturali dell'uomo, nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico quando ha il massimo interesse di esser bugiardo; quasi che l'uomo potesse giurare da dovero di contribuire alla propria distribuzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini quando parla l'interesse ».

⁶³ I. CARBONARA cit., p. 185: *An liceat interrogationes dubiae, obscurae ac sophisticatedae et iudex quibusdam uti possit cautelis ad eruendam veritatem (...) respondemus cum distinctione personarum*: erano lecite solo per gli imputati istruiti.

⁶⁴ I. CARBONARA cit., p. 187. Il Vignolo, dando per certa la cosa, pone a questo punto la riproduzione degli atti da redigersi durante lo svolgimento della tortura.

Durante l'esame l'imputato doveva essere libero nella persona ⁶⁵.

Lo scopo di questo interrogatorio formale era quello, innanzitutto, di verificare le prove raccolte ⁶⁶ e, eventualmente, di ottenere la confessione del reo ⁶⁷.

Qualora il reo preteso non riesca a scagionarsi, l'esame, che viene riportato per iscritto, si conclude con la seguente formula: « *Non obstante pertinaci ipsius C. negativa (haec verba autem omittuntur cum reo confesso) attentis adminiculis praesumptionibus, coniecturis, indiciis atque probationibus in processu cumulatis, (et si reus confessus fuerit adduntur verba:) attentaque eius confessione, Phiscum et Curiam praetendunt ipsum C. fuisse et esse neum homicidii dolo patrati sub modis et formis de quibus in processu (sin vero de alio crimine specificatur nomen delicti) ideoque incursum fuisse et esse in poenam seu poenas a legibus et Statutis huius Reipublicae Sen. inflictas contra similia patrantis, quibus erit suis loco et tempore puniendus, ideo dicat quid sibi occurrat* » ⁶⁸.

Viene dunque assegnato al reo un termine per difendersi ⁶⁹; a tal fine

⁶⁵ I. CARBONARA cit., pp. 183-184: *Iure inspecto manicis ferreis solutus examinandus est reus (...), de consuetudine tamen contrarium aliquando servatur praecipue cum personis facinorosis (...), prout etiam interrogari debent in loco a quo per fenestras se proicere non valeant, prout cuidam carcerato continit anno 1734 dum a Cancellario Excellentiss. Magistratus Inquisitorum Status in propria camera examini fuit suppositus. Cum nobilibus autem urbanus agendum est quam cum caeteris.*

⁶⁶ I. CARBONARA cit., p. 205: *Contestatis indiciis ac probationibus etiam per testium lecturam.*

⁶⁷ I. CARBONARA cit., p. 199. F. M. PAGANO cit., p. 175: « Si diè forza all'inquisitorio processo di prova legale, in virtù della quale si condanna l'accusato. Si volle a tenor delle romane leggi interrogare il reo: si formò un miscuglio d'inquisitorio e di accusatorio processo ».

⁶⁸ I. CARBONARA cit., pp. 205-206. E. VIGNOLO cit., p. 45: « Nota che quando il giudice avesse già costituito il reo, se volesse produrre nuovi testimoni sopra nuovi indici che aggravano nuovamente il reo (...), doverà poi costituire nuovamente il reo et assegnargli nuovamente le difese ». Il Pagano (cit., p. 163), critica la diffusa opinione, definita frutto di « riposta metafisica e scolastica sottigliezza » secondo la quale venga a questo punto stipulato un contratto con il reo vincolandosi il giudice a non poterlo altrimenti condannare che secondo la forma dell'ammonimento, comportando ciò un vincolo agli interessi della giustizia.

⁶⁹ Era questo un momento fondamentale che figurava nel procedimento penale in ogni Stato: v per esempio, gli Statuti di Corsica del 1571 e le Costituzioni Pie-

gli è concessa la possibilità di vedere il proprio avvocato (le legislazioni di parecchi Stati, compreso quello genovese, prevedono l'assegnazione di un « difensore d'ufficio »⁷⁰) e i propri parenti⁷¹ e di farsi rilasciare copia di tutti gli atti processuali⁷²: termina il segreto istruttorio⁷³.

L'imputato prepara memorie difensive⁷⁴ od eccezioni alle varie testimonianze raccolte contro di lui.

E' costume generale che il preteso reo venga udito in giudizio fuori dal carcere⁷⁵.

Si ripetono le prove alla presenza del reo: i testimoni vengono richiamati e confrontati⁷⁶.

montesi del 1770 citati in DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 142. Al riguardo notava il Beccaria (cit., p. 47): « Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno dei principali freni dei delitti ».

⁷⁰ Era questa, tra le altre, mansione dei Protettori dei Poveri Carcerati, magistratura istituita nel 1575; cfr. A.S.G., ms. 675, *Magistrature di Genova*; A.S.G., *Libro dei Protettori delli Poveri Carcerati, principiato l'ultimo dì di agosto del 1662* (ms. 86). Disposizioni analoghe erano contenute in L. veneta del 1537; Cost. piem. cit., IV, 12; Nuova Legislaz. Crim. Tosc. cit. (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 152 in nota).

⁷¹ I. CARBONARA cit., p. 223: *Legitimato processu eo ipso quo reis assignatur terminus ad faciendas defensiones, debent etiam poni ad largam in publico carcere ut non modo advocatis et procuratoribus sed etiam cum consanguineis et amicis libere alloqui possint, suaeque incolumitati consulere*. Nello stesso senso E. VIGNOLO cit., p. 70: « Frattanto il reo si pone alla larga per non farlo marcire nelle carceri ».

⁷² E. VIGNOLO cit., p. 72: « Fa di mestiere di dare omninamente la copia del processo, acciocchè possa fare le sue difese; non è però il giudice tenuto ad altro che a decretargliele e se il reo le vuole è tenuto di farsi estrarre copie a sue spese ».

⁷³ Precisano le Cost. Piemontesi cit. che non deve nelle copie essere soppresso il nome dei testimoni.

⁷⁴ F. M. PAGANO cit., p. 218: « Finalmente il reo fa le sue prove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell'assioma del foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto ».

⁷⁵ Cfr. al riguardo P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 152, che cita la concorde opinione del Farinaccio e Claro e le analoghe disposizioni nella legislazione toscana e dello Stato pontificio.

⁷⁶ E. VIGNOLO cit., pp. 76-78-80. F. M. PAGANO cit., pp. 108-109: « La ripetizione de' testimoni è una di quelle giuridiche finzioni che i dottori introdussero per

5. Esaurito il procedimento difensivo può darsi, innanzitutto, che il reo sia riuscito a confutare le prove raccolte contro di lui⁷⁷; nel qual caso viene pronunciata sentenza di assoluzione⁷⁸.

Nel caso invece che la difesa sia risultata inefficace bisogna distinguere: se gli elementi raccolti dall'accusa costituiscono prova piena⁷⁹ viene emanata sentenza di condanna⁸⁰.

Se invece gli elementi raccolti costituiscono soltanto indizi e il presunto reo pur non essendo riuscito a demolirli nelle sue difese continua a negarsi colpevole, è possibile, col concorso di determinati requisiti⁸¹

supplire al difetto dell'inquisitorio processo e per adattare alla nuova forma de' giudizi le romane antiche leggi»; pp. 177-178: « Quest'atto che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio e non giova al reo, che avventatamente sovente dà per ripetuti i testimoni (. . .). La sofistica forense vuole che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato, accettato dal Fisco e quindi vero ».

⁷⁷ Diverse erano le reazioni dell'ordinamento secondo che le testimonianze fiscali venissero annullate per mancanza di elementi formali o nella sostanza, nel quale ultimo caso soltanto il teste falso *torquendus est ad videndum a quo fuerit subornatus*: I. CARBONARA cit., pp. 215-216.

⁷⁸ P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 153. Se rimaneva fermo qualche indizio, ma non tale da autorizzare l'uso della tortura (o l'imputato ne era esente) gli veniva imposto di purgarsi col giuramento: Claro, qu. 63, 4; Farinacio qu. 196, 36; Const. crim. Teresiana 39, 12 (cfr. P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 153).

⁷⁹ *Probatio plena constatur ex duorum testimonium depositione (. . .); sufficit quod sint idonei (. . .) videlicet contra ipsos testes nulla resultet exceptio*: I. CARBONARA cit., p. 154, che si rifà, tra gli altri, al Farinacio, il quale conferma l'esigenza della prova piena *etiam in casu quo ageretur ad poenam pecuniariam minimam* (qu. 86, n. 6-9).

⁸⁰ I. CARBONARA cit., p. 154: *Ad poenam ordinariam inferendam sive ex officio sive ad accusatoris instantiam procedatur, in criminalibus plena ac luce meridiana clarior requiritur probatio*. « Se invece il reo morisse in prigione prima della sentenza si deve far constare della morte facendo la visita al cadavere nella forma solita e con questo resta terminata la causa perchè *mors omni solvit*, vi sono però dei casi nei quali *etiam* dopo morte si può procedere, come nel delitto di lesa maestà *ad memoriam damnandam et bona confiscanda*»; E. VIGNOLO cit., p. 50.

⁸¹ Vediamone l'elenco in I. CARBONARA cit., c. XXII *De tortura*, pp. 226 e 254: *quod de corpore delicti constet; quod lis fuerit contestata cum reo; ad torturam deveniri nequit nisi in criminibus quorum poena sit corporalis; debunt praecedere iudicia (. . .) non ideo tam proxima tantum sed etiam sola remota sufficere dicimus, concurrente adhuc discrimine respectu Nobilium ac Doctorum, quod in iis magis urgentia ac clariora debent esse indicia ut ad torturam procedatur quam in aliis ut*



Ex-voto dedicato al Cristo di S. Maria di Castello: « Scena di tortura davanti al magistrato »

Fine secolo XVII, m. 0,205 × 0,220 (Deposito di Pal. Rosso, Genova)

sottoporlo a tortura⁸².

Se neppure così il presunto reo confessa, deve essere rilasciato⁸³.

Se invece confessa, la confessione resa durante il tormento deve essere ratificata successivamente: se il reo rifiuta è possibile ripetere la tortura

sola confessio videatur deficere; quod processus fuerit legitimatus (...) cum congruo termine ad faciendas defensiones; quod inquisitus iudicia contra ipsum cumulatam in suis defensionibus non diluerit; quod reus de iure torqui valeat». Tutto ciò dunque è richiesto « *ut Iudex examinata cum rei Advocatis causa, decretum (inappellabile) proferat illum esse torquendum (...), quod et praescribit St. ns. Cr. I, caput LXXXIV, (...) ne aperiatur via impunitati in detrimentum Reipublicae, (...) cum enim nemo criminis alicuius damnari queat nisi convictus aut confessus fuerit (...) et quamvis hoc indagandi genus fragile aliquando atque periculosum sit, ut inquit Ulpian, 1. I, par. 23, ff. de Quaest* ».

Per analoghi elenchi di requisiti, cfr. per esempio: St. Ferrara cit., 1. III, c. XLI, *Ex quibus causis et quando possit quis torqueri*; St. Roma cit., 1. II, c. XIII, *De quaestionibus et tormentis*, St. Corsica cit., c. 14 « Della tortura ».

⁸² I. CARBONARA cit., p. 254 e sgg.: *Formula tum examinis tum torturae in reo homicidii animo deliberato patrati, gravato ab immediata fuga a loco commissi delicti, a confessione extraiudiciali, a publica voce et fama, a capitali inimicitia cum occiso ex zelotypia (gelosia) procedente, a cultro reperto in cadavere occisi et a testibus recognito de proprietate ipsius inquisiti et ab uno teste de visu*.

Die Iovis 21 Ianuarii ann. 1791, in altero ex Atriolis Excell. D. Gubernatoris Palatii et coram eodem, nec non adsistente M. D. Vicario (...):

— *Int. et monitus ut se disponat ad veritatem fatendam quam nullo modo negare potest, non solum quia plura urgent contra se indicio, sed etiam quia exceptiones contra testes Phiscales deductae vel nullius sunt momenti vel falsae compartae sunt.*

— *Res. L'eccezioni contro de' testimoni da me suggerite a' MM. miei avvocati sono più che vere, se poi non sono state provate, devo compiangere la mia disgrazia (...) io so che Paolo fu ucciso vicino alla Piazza della Chiesa di Nervi con colpo di coltello nel petto, ma questo so per averlo inteso dire da altri (...) che mia moglie amoreggiasse con detto Paolo l'ho saputo da che sono in dette carceri, nel resto ciò che dico o i testimoni è falso (...)*

Tunc D. visa pertinacia ipsius, pro veritate habenda cum alius modus non suppetat, inhaerendo voto M. Rotae Crim. mandavit ipsum C. ad locum torturae adduci (...)

— *Resp. Signore fate di me ciò che volete, che sono nelle vostre mani e siete il padrone, io però non posso dir altro nè sono debitore della morte di detto Paolo. (...)*

Et cum pertinax esset in neganda veritate, praefatus Exc. D. positu in cursu horologio pulveris pulsata nunc hora tredici, praesentibus D. Gaspare de Novellis Phisico et Melchiore de Ianuariis Chirurgo ad haec vocatis, mandavit ipsum C. in funem elevari, qui sic elevatus clamare coepit alta voce « O Signore Iddio misericor-

fino a quattro volte, dopo di che persistendo il malcapitato nella ritrattazione, deve essere assolto⁸⁴.

In caso invece di confessione ratificata, il giudice emana sentenza di condanna.

dia. Madonna del Monte assistetemi, abbiate pietà di me Maria Santissima » *et pluris haec replicavit et inde tacuit et post aliquantulum silentii item clamare coepit* « O Dio, o Dio che giustizia è mai questa ».

— *Int. An vere dictus Paulus unquam amore prosecutus fuerit uxorem ipsius C.*

— *Resp. Che amore, che Paolo, ahi testimoni indegni, ahi giudice ingiusto. (...)*

Et tacuit deinde palluit in vultu et tremuit (allora fu fatto calare, però, poco dopo, su parere del Chirurgo, si ripeté la tortura).

— *Resp. Come anche i medici sono crudeli? E come posso aver finto il deliquio? (Ma per quel giorno il presunto reo persistette sulla negativa).*

Die 22 dicti mensi Ianuarii (...) *et iterum per D. monitus ad veritatem fatendam quia sin minus procedetur contra ipsum C. ad iuris et facti remedia videlicet ad torturam (...).*

(Silenzio del reo. Nuova tortura).

— *Resp. Eh non siete ancora contenti cani traditori che mi tenete qui tanto.*

Et currente hora secunda fuit int. et monitus ad veritatem fatendam super iis de quibus hactenus fuerit int. et tortatus.

— *Resp. Ah Signore non posso più, eccomi qui determinato a dire la verità.*

— *Et int. ut eam ergo dicat.*

— *Resp. Signore illustriss. è vero che nel giorno 4 d'agosto dell'anno p.p. io uccisi detto Paolo per motivi di gelosia (...)* (segue dettagliata confessione).

Testimonianza di temuta stregonaria e superstizione sono le pp. 66-67 del *Vignolo*, dove si parla con circospezione dei *remedia contra torturam* usati dai rei e dove è detto fra l'altro, che durante gli interrogatori sotto tortura « dovrà il giudice interrompergli con vari ragionamenti, acciocchè non possino con voce bassa dire cosa alcuna.

Fra le numerose fonti concordi sull'uso della tortura, cfr. *Claro*, qu. 45, 5 ss.; *Farinacio*, qu. 37, 176 ss.; *Cost. Modenesi*, IV 9 7; *Cost. Piemontesi* IV 11 20 (citate in *P. DEL GIUDICE* cit., vol. II, p. 149 nota).

Delle vibranti e ben note critiche alla tortura di Beccaria, Pagano e Verri, ci limitiamo a riportare alcune frasi fra le più significative: *C. BECCARIA* cit., p. 38 e sgg. « Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare il delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre o per la scoperta de' complici o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo ma dei quali non è stato accusato »; « questo crogiuolo infame della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati "giudizi di Dio" le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte

E' l'Avvocato Fiscale che deve poi aver cura della esecuzione⁸⁵.

Le sentenze rotali e quelle degli altri giudicanti del Dominio emanate dopo aver riferito il voto alla Rota, nonostante espressa disposizione

delle armi»; « l'esito della tortura è un affare di temperamento e di calcolo che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessare reo di un dato delitto ». F. M. PAGANO cit., p. 168: « uno de' divini giudizi che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora.

Critica alla tortura, se pur da un diverso punto di vista, è quella contenuta in un biglietto anonimo del 9 aprile 1770: « Ser.mi Signori. Che la legge condanni a tormenti i rei per la confessione de' loro delitti, va benissimo; l'atrocità de' crimini merita la crudeltà della legge, ma che i rei gravemente infermi, dopo la subita tortura, debbano abbandonarsi da medici e da chirurghi e così a rischio di morire senza Sacramenti come arrivò al Capraiese, ed ieri al Calabrese, ciò non vuolsi dalla legge, dalla religione e dalla carità ed è questo il massimo de' disordini che dovrebbe esser castigato in chi presiede alle carceri » (A.S.G., *Diversorum*, f. 309; il documento è riprodotto anche in P. L. LEVATI, *I dogi di Genova dal 1746 al 1771 e vita genovese degli stessi anni*, Genova 1915, p. 370.

Le istanze illuministiche ebbero numerosi riflessi pratici già nel XVIII secolo: fu innovata la legislazione prussiana; in Austria Giuseppe II abolì la tortura; la Prammatica Napoletana del 1774 ingiunse ai giudici la motivazione delle sentenze; Caterina II iniziò un vasto movimento di riforma; abolì la tortura e la pena di morte, la riforma della legislazione criminale in Toscana effettuata nel 1786 da Pietro Leopoldo di Lorena; l'accademia di Mantova nel 1775 bandiva un concorso sul tema « Ricercare gli abusi delle leggi criminali e i mezzi di rimediarvi ».

⁸³ E. VIGNOLO cit., pp. 55-56: « che se il reo sosterrà la negativa, si rilasci con sicurtà di doversi presentare *novis vel non novis supervenientibus indicis* ». Così, Claro, qu. 62 2 (cit. in P. DEL GIUDICE cit., vol. II, p. 230).

⁸⁴ E. VIGNOLO cit., pp. 57-62.

⁸⁵ Cfr. A.S.G., ms. 681 cit., *Notizie di sentenze criminali e loro esecuzione*: « 1707 28 7embre. Successo e morte del Signor Gio Bernardo Giustiniano assassinato in propria casa da Francesco Gardella suo staffiere. (...) Fu sentenziato il Francesco Gardella a dover essere tenagliato a tenaglia calda e fredda, condotto nel Palazzetto sopra la carretta strascinata a coda di cavallo per la strada che corre verso la strada Imperiale e scendendo giù per questa in Campetto e poi in Soziglia, Luccoli, sino in la piazza nominata d'Aijroli dove in vista e capo di strada nuova. Là fu dal ministro in prima tagliato il braccio destro poi impiccato e squartato, furono posti la testa e li quarti d'esso alla Porta di S. Tommaso e dell'Arco. (Prosegue poi il documento con diversa mano di stesura:) l'esecuzione suddetta contro del detto Francesco Gardella

che escludeva l'appellabilità e l'impugnabilità⁸⁶, risulta⁸⁷ che, sulla scorta del trattamento riservato alle sentenze contumaciali, erano impugnabili per nullità avanti i Supremi Sindacatori per gli stessi motivi che quelle: « primo il difetto di giurisdizione e se il giudice avesse ecceduto la potestà e bailia concessagli. Secondo se non fosse stata osservata la forma dello Statuto *de contumacibus* e la forma degli ordini posti sotto il detto Statuto *de sent. etc.*, cap. CII. Terzo quando agli delinquenti fossero imposte pene maggiori di quelle o diverse da quelle che si impongono dagli statuti e ordini criminali della Repubblica »⁸⁸.

che era del luogo di Neirone, dominio della Ser.ma Repubblica fu fatta nel giorno di sabato 10 marzo 1708. Le tenagliate date fuorno dodici cioè sei calde e sei fredde; la sua testa, la mano destra ed un quarto del corpo furono posti alle porte dell'arco, altro quarto al portello di strada nuova, altro alle porte dell'Acquasola et altro alle porte di San Tommaso. Tutti li Bancalari matricolati dovettero lavorare nel fare il steccato dentro del quale era il palco per giustiziare d.o Francesco ».

Sempre a proposito dell'esecuzione delle sentenze, è conservata in Archivio, (ms. 681 cit.) testimonianza di un intervento a favore (!) del condannato da parte del Magistrato dei Protettori dei Poveri Carcerati: « 1698 23 ottobre. Udita ne' Ser.mi Collegi l'istanza fatta dal M. Alessandro Saluzzo, uno de' Protettori de' Poveri Carcerati, che Stefano Zino detto il Gancino, carcerato e condannato in pena di forca, per un'escrecenza dicarce alla gola che rende molto difficile l'esecuzione della sentenza di forca, desidera che gli si permuti la forma della morte in quella di testa, stimando il detto povero carcerato di potere in questa guida salvare l'anima, quando peraltro sa benissimo di non meritare grazia alcuna (...). La pena di morte in cui è condannato il detto Gancino si eseguisca con tagliargli la testa invece di impiccarlo ».

⁸⁶ *Crim. Iur. cit.*, l. I, cap. XCVI, p. 118. *Non liceat cuiquam provocare, appellare nec de nullitate dicere, sed ipsae (sententiae) prout latae fuerint executioni mittantur, verum ubi agatur de poena mortis aut mutilationis membris, si in Civitate et Discretum agatur per triduum, si in insula Corsicae per dies viginti, si vero in aliis Civitatibus et terris Dominii per quindecim dies ab executione suspendatur.*

⁸⁷ Cfr. Legge 10 marzo 1611, divenuta il cap. CII, 1. I *Crim. Iur. cit.* e le considerazioni al riguardo di G. FORCHERI cit., pp. 109-110.

⁸⁸ E. VIGNOLO cit., p. 103. Sull'estensione dell'impugnabilità, cfr. *Crim. Iur. cit.*, cap. CII cit., p. 122: « La giustizia riceve grandissimo pregiudizio dal modo e forma che si è ritenuto fin qui nel proporre e trattare le domande di eccesso e nullità delle sentenze criminali così per via di attione come per via di eccezione, lasciandosi con molta facilità la strada aperta in commettere e dissimulare molti eccessi e nullità ne' processi e sentenze contumaciali e tirandosi poi in lungo la decisione di dette domande di eccesso ».

6. Se quello sin qui visto era lo svolgimento ordinario del procedimento criminale innanzi alla Rota, va subito detto però che numerose erano le eventualità in seguito alle quali era data al giudice facoltà di deviare dalla norma⁸⁹.

Ci si limita qui ad accennare ad alcuni fenomeni particolarmente rilevanti in tal senso.

Dopo alcune discussioni, era stata confermata la possibilità per il Senato di concedere « braccio Reggio » alla Rota⁹⁰.

In caso, poi, di mancato raggiungimento della prova piena e in presenza di determinati indizi costituenti prova semipiena, competeva al giudice la facoltà di infliggere *ex informata conscientia* pene straordinarie, cioè non previste dalla legge e rimesse alla sua discrezionalità⁹¹.

Quando, infine, si trattava di delitti definiti gravi, categoria non rigorosamente delimitata, buona parte di quelle formalità che per certi aspetti costituivano garanzie per l'imputato, potevano essere tralasciate o limitate in seguito a discrezionale valutazione del giudice⁹².

⁸⁹ Deviazioni che in pratica avvenivano anche oltre i casi espressamente previsti: A.S.G., *Diversorum*, f. 309: « Serenissimi Signori. Si è martirizzato e ucciso un uomo senza sentenza, senza pubblico esempio e con esporlo alla disperazione e all'inferno. Tre punti di gravissima meditazione per la giustizia, per la religione, per l'opinione di barbarie che ne può derivare alla nazione genovese. Non è il primo caso e non vi può essere legge neppure tra i popoli selvaggi che autorizzi una simile atrocità; dunque provvedimenti per calmare i fremiti della natura e per riparare all'orrore dei Tribunali e alla dannazione di uomini cristiani che la legge non riconosce ancora come rei e che non hanno perduti i diritti all'umanità. L'orrore del delitto si cangia in orrore dei Giudici. Quale scandalo per la Città! Quale obbrobrio presso le altre nazioni! Dunque per l'amor di Dio, Signori Serenissimi, qualche provvedimento ». (Questo documento è parzialmente pubblicato in P. L. LEVATI cit., p. 370).

⁹⁰ Cfr. *Crim. Iur. cit.*, I, I, cap. XXVI. *De auctoritate Serenissimi Senatus concedendi brachium Regium et adsistentes deputandi in causis criminalibus*. Cfr. al riguardo, più in generale, M. CAVALCANO, *Tractatus de brachio regio, sive de libera et absoluta potestate Iudicis Supremi in prosequendo, iudicando et exequendo*, Venezia, 1608.

⁹¹ Cfr. I. CARBONARA cit., pp. 154 e 202. Sull'esistenza della facoltà di irrogare la pena straordinaria anche negli altri ordinamenti, cfr. G. SALVIOLI cit., II, p. 541. In questa sede va fatto cenno anche della esistenza di alcuni casi (G. FORCHERI cit., p. 111 e sgg.) in cui potevano gli Inquisitori di Stato condannare gli imputati già assolti dalla Rota.

⁹² Cfr. per es. I. CARBONARA cit. a proposito della quantità di indizi necessaria per la cattura (p. 151) e a proposito della concessione agli imputati, finito l'informa-

7. Le considerazioni che seguono vogliono essere soltanto brevi spunti per un discorso che dovrebbe andare ben più in profondità e in estensione sul materiale fin qui visto.

Un dato comune a tutti gli ordinamenti del tempo e facilmente verificabile è l'incompletezza e l'insufficienza delle disposizioni statutarie in materia processuale: gli Statuti Criminali della Serenissima Repubblica di Genova sono stati, nella ricostruzione del procedimento penale, necessariamente e abbondantemente integrati sia attraverso la dottrina, sia attraverso la prassi; sarebbe da chiedersi la portata di questo che, nel delineare i vari passaggi, è stato utilizzato come un composito sistema di fonti⁹³, nella valutazione del giudice del tempo, al fine, soprattutto, di indagare per il Settecento il significativo rapporto fra diritto e *lex scripta*, rapporto che oggi, per tanti aspetti, sembra impoverirsi nell'identificazione fra le due entità.

Per l'ordinamento esaminato, sia nell'incompletezza delle disposizioni processuali, sia nella tensione spesso così evidente fra la singola, mutevole disposizione sostanziale e il fermo principio cui sempre si rifà, diritto e legge risultano non coincidere: quello un sistema di valori gerarchico da salvaguardare e da far valere con la coazione, questa uno strumento variamente considerato secondo i diversi punti di vista.

Per i più del popolo la *lex scripta* è la « grida », il modo con cui chi governa ordina e fa conoscere le proprie statuizioni; per chi ha l'autorità di emanarla è uno strumento di governo considerato immancabile ed efficace; per gli studiosi del diritto è una fonte da inquadrare risolutamente in

tivo, della facoltà di parlare con amici e difensori (p. 223). C. BECCARIA cit., p. 30 in nota: « Presso i criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma dettato dalla più crudele imbecillità: "in atrocissimis leviores coniecturae sufficiunt et licet iudici iura transgredi". Traduciamolo in volgare e gli Europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti: negli atrocissimi delitti (cioè nei meno probabili) le più leggere congetture bastano ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto ».

⁹³ Di cui, con indubbio ma assorbente vigore polemico, diceva Beccaria (cit., p. 3): « Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia coi riti longobardi ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell'Europa hanno tuttavia il nome di leggi ».

un più vasto sistema che con la sua autorità e la sua immutata saggezza la completa e la giustifica; per i giudici è qualcosa da applicare con costante riferimento alla prevalente opinione, il che tranquillizza la coscienza e tiene lontani i Supremi Sindacatori.

La pena, invece, è per tutti una indiscussa conseguenza del reato. E' in vigore un diritto penale come baluardo della società nei suoi principi, un ordinamento che mostra maggior sensibilità e considerazione per il delitto commesso che per la persona del suo attore: la reazione del diritto deve essere pari al male fatto per annullarlo e per impedire il nascere negli altri. All'esemplarità della punizione è necessaria la identificazione certa dell'autore del reato; così il processo, piuttosto che momento di verifica della fondatezza di un'accusa, è mezzo per la ricerca del colpevole, e la segretezza, la ristretta possibilità di difesa, la tortura ne sono tutti strumenti. Non si tratta di antitesi rispetto ai fini del processo penale di oggi, il quale presenta tanti momenti e aspetti in comune con quello genovese del XVIII secolo, ma di un sensibile spostamento di accento che si coglie molto spesso e che ha le sue conseguenze soprattutto nel render plausibili certi mezzi di indagine e di prova. La terminologia degli Statuti e della dottrina, gli argomenti diffusamente trattati e quelli invece trascurati, suggeriscono costantemente lo scopo sempre tenuto di mira da un ordinamento che non conosce la diffidenza per l'autorità dello Stato sui cittadini. Detrimento deriverebbe alla Repubblica se il crimine non fosse adeguatamente perseguito, e il processo è momento fondamentale nella persecuzione dell'illecito.

D'altro canto, politica criminale non se ne fa, se per far ciò si intende porre attenzione all'aspetto preventivo e all'incidenza della legislazione sulla criminalità.

Il singolo, preso in un meccanismo punitivo che lo trascende, considera miracoloso l'uscirne indenne: miracoloso cioè fatto avvenuto al di fuori delle proprie possibilità e del proprio diritto. Significativi a tale riguardo sono i quadretti ex-voto rinvenuti: testimoniano sia il ringraziamento per l'essere scampati da un « incidente », sia il considerare la tortura come giudizio ordalico.

L'illuminismo sottopone a critica sempre più radicale i principi fondamentali di un tale sistema penalistico e di ciò si sente l'eco anche a Genova, ma, diversamente che altrove, non si fanno innovazioni, le quali verranno solo col contemporaneo sovvertimento del sistema istituzionale:

i Supremi Sindacatori, considerando, tra l'altro, che « intorno l'inutilità o ingiustizia della tortura hanno saputo filosofare li moderni novatori, che, in sostanza, toltane la vivacità dell'impressione avuta, hanno rilevato niente più che quello che li scrittori de' secoli passati e sino dai tempi delle leggi romane avevano rimarcato »⁹⁴, furono contrari all'abolizione.

Sarebbe interessante chiedersi, sulle orme del Manzoni⁹⁵, se quel sistema, riconfermato in pieno di fronte alle critiche che gli venivano mosse, poteva rendere giustizia: bisognerebbe tener conto dei tempi, degli strumenti, delle conoscenze.

Ma, ancor più, sarebbe interessante domandarsi perchè e in che senso, cioè con riferimento a quale visione del mondo, a quale ordine di valori, i legislatori, gli studiosi e i giudici del tempo, erano convinti di fare, in quel modo, giustizia: bisognerebbe mettere in evidenza i molteplici rapporti fra potere politico e magistratura e soprattutto bisognerebbe indagare i fondamenti e il diffuso modo di pensare che era alla base del sistema di accertare il crimine fin qui descritto.

⁹⁴ Cfr. P. L. LEVATI cit., pp. 370-371, il quale riporta, da materiale d'Archivio, la parte citata del parere dei Sindacatori.

⁹⁵ Il quale, nell'introduzione alla sua *Storia della Colonna infame*, in polemica col Verri, che dal processo agli untori aveva tratto argomento contro la tortura dimostrando come questa aveva potuto far condannare per un delitto moralmente e fisicamente impossibile, sostiene doversi imputare la tragica sentenza alle perverse passioni che animarono i giudici, i quali pur nell'ignoranza dei tempi e con la possibilità della tortura, avevano tanto spesso avuto sotto gli occhi la verità.